

N.170/2024



TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giampaolo Fabbrizzi	Giudice
dott. Giulia Simoni	Giudice relatore

sulla domanda di concordato preventivo depositata in data 17/10/2024 da
con sede in
v c.f. , rappresenta
e difesa ;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che

in data 17/10/2024 è stato proposto ricorso ai sensi degli artt. 44, comma 1, e 39, comma 3, CCII, con contestuale richiesta di misure protettive;

il termine di cui all’art. 44, comma 1, CCII è stato concesso in data 24/10/2024, con nomina come Commissario Giudiziale del dott. mentre le misure protettive sono state confermate in data 15/11/2024;

in data 8/01/2025 è stata concessa la proroga del termine per il deposito della domanda di concordato preventivo;

in data 21/02/2025 sono stati depositati la proposta e il piano con ricorso ai sensi degli artt. 40 e 84 CCII;

in data 9/05/2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, confermando la nomina del dott. come Commissario Giudiziale e assegnando i termini per l’espressione del voto dei creditori;

in data 3/09/2025 il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione sull'esito della votazione ai sensi dell'art. 110, comma 1, CCII, dando atto della mancata approvazione del concordato da parte dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ed evidenziando che, qualora si ritenessero sussistenti i presupposti di cui all'art. 88, comma 3, CCII, la proposta potrebbe ritenersi approvata poiché la conversione in voto favorevole della classe dissenziente (debiti tributari e contributivi ex art. 88 CCII) comporterebbe il raggiungimento delle maggioranze richieste;

in particolare, sebbene sia stata conseguita la maggioranza nel numero delle classi (3 su 5), i voti favorevoli rappresentano un ammontare complessivo di € 121.091, pari al 29,45% del totale dei crediti ammessi al voto (€ 411.125,00);

con istanza del 5/09/2025, la ricorrente ha chiesto che fosse fissata l'udienza per l'omologazione del concordato ex art. 111, comma 1, CCII e che il concordato sia omologato ai sensi dell'art. 112, comma 5, CCII, mediante applicazione del c.d. *cram down*;

il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione sull'omologazione del concordato, che si è poi tenuta in data 17/10/2025;

nelle more, con memoria del 29/09/2025, l'_____ si è opposta all'omologazione, rilevando come la condotta dei soci debitori abbia inficiato la genuinità e la meritevolezza della proposta, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dall'art. 4 CII, pregiudicando altresì la libertà di scelta di voto del ceto creditorio;

in particolare, a fondamento dell'opposizione, l'_____ ha allegato: che in data 2/05/2025 è morta _____ nonna materna dei soci della ricorrente, titolari, in rappresentazione della madre premorta, della quota di legittima; che in data 23/06/2025 è stato pubblicato il testamento olografo che escludeva dall'eredità i soci devolvendo l'eredità ai figli della *de cuius* (_____, _____ e _____); che l'asse ereditario include immobili di cui la sig.ra _____ era proprietaria per la quota di 8/12; che i soci _____ in pari data, hanno rinunciato all'azione di riduzione in quanto legittimari pretermessi, dichiarando in modo generico e contraddittorio che la quota di legittima sarebbe stata soddisfatta alla madre premorta mediante donazioni di modico valore ricevute in vita; che i debitori avrebbero dovuto tempestivamente rappresentare al Commissario e ai creditori il valore del lascito e l'apertura della successione; che la rinuncia all'azione di riduzione è atto revocabile;

per l'effetto l'_____ ha evidenziato che l'omologazione forzata del concordato (*cram down*) sarebbe preclusa dal fatto che l'occultamento, da parte dei soci, di una potenziale massa attiva – condotta che, pur non integrando la fattispecie degli "atti in frode" ex art. 106 CCII, si pone in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 4 CCII - impedisce ai creditori e al Tribunale di valutare consapevolmente la convenienza del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, non essendo possibile stabilire con certezza l'ammontare complessivo dell'asse ereditario di _____ e quindi il potenziale valore acquisibile con l'azione di riduzione;

nel parere ex art. 48, comma 2, CCII; il Commissario Giudiziale ha confermato il giudizio di fattibilità del piano concordatario sotto il profilo economico e finanziario, rilevando che l'attivo disponibile è sufficiente a coprire il fabbisogno concordatario; ha ritenuto conveniente la proposta concordataria per tutti i creditori, inclusi quelli della classe dissenziente, in quanto economicamente vantaggiosa;

con memoria del 14/10/2025 la ricorrente ha dichiarato l'avvenuta costituzione, in pari data, del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. sul compendio immobiliare sito in Altopascio, frazione Marginone, via Chiesina n. 3-5-7, a garanzia della finanza esterna messa a disposizione dei creditori da _____, _____ e _____ e ha insistito per l'omologazione del concordato;

Considerato che

il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo;

pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato;

come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 1521 del 23/01/2013, al Tribunale, di regola, è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *«deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta»*; il Tribunale ha infatti *«il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato[...] mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti»*;

il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori: è infatti *«ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto»*;

generalmente il Tribunale non è chiamato a valutare neppure la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; a tale regola si fa eccezione, nel caso di concordato liquidatorio, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 88, comma 3 e 112, comma 5, CCII;

la proposta concordataria della società ricorrente, in sintesi, prevede:

- pagamento integrale delle spese di procedura;
- pagamento integrale dei professionisti in prededuzione nel limite del 75% per prestazioni professionali e servizi strumentali all'accesso alla procedura, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 co. 1, lett. c), CCII;

- pagamento integrale dei dipendenti (assistiti da privilegio generale ex Art. 2751 bis, n. 1 c.c.) nei limiti dell'importo di € 227.695,69, che rappresenta la soddisfazione che riceverebbero nell'alternativa della liquidazione giudiziale a carico della società e dei soci illimitatamente responsabili, ovvero nei limiti della cosiddetta Absolute Priority Rule (APR);
- pagamento del residuo credito dei dipendenti, dei debiti tributari e contributivi in transazione, dei professionisti non in prededuzione e degli artigiani nella misura del 21% del credito originario;
- pagamento degli altri creditori, sia chirografari *ab origine* che degradati, nella misura del 20%;

i tempi di adempimento sono riportati nel dettaglio alle pagine 22 e 23 della proposta;

il concordato ha natura liquidatoria: il piano prevede la messa a disposizione della procedura dell'attivo della società (valore € 235.336), la cessione di beni personali dei soci (valore € 45.000,00), il recupero dell'IVA per € 10.000,00 e l'apporto di finanza esterna per € 130.000, quest'ultima garantita da vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* c.c. avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Altopascio, frazione Marginone, via Chiesina n. 3-5-7, per un totale di € 420.336;

il concordato preventivo può essere omologato sebbene non sia stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 88, comma 3, CCII;

infatti, l'adesione (mancata) dell'amministrazione finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, CCII - il voto favorevole della classe III, composta dai creditori di cui all'art. 88 CCII, consentirebbe il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, per una complessiva percentuale del 80,02% - e la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

in primo luogo, nella relazione *ex art. 110, comma 1, CCII*, il Commissario Giudiziale ha evidenziato che «(...) *il voto favorevole della classe III (composta dai creditori di cui all'art. 88 CCII), consentirebbe il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, per una complessiva percentuale del 80,02 %*» (cfr. pagina 10 della relazione depositata in data 3/09/2025);

in secondo luogo, nella relazione *ex art. 105 CCII*, il Commissario, dopo avere valutato come «ragionevolmente fattibile» la proposta sia a livello quantitativo che temporale, fermo il rispetto del presupposto della soddisfazione minima del 20% ai creditori chirografari (*ab origine* e degradati), ha rilevato come, sino alla soglia di capienza dell'APR vi sia irrilevanza di trattamento fra l'ipotesi concordataria e l'ipotesi di liquidazione giudiziale e che pertanto la misura della convenienza della proposta è verificabile avuto riguardo alle categorie creditorie incapienti rispetto al valore di liquidazione, le quali, nell'ambito del concordato preventivo, riceveranno un trattamento sicuramente superiore rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale: in particolare, la prima classe (lavoratori dipendenti), che esaurisce il valore di liquidazione, sarà soddisfatta nel concordato nei limiti dell'89,90%, contro l'86,18% dell'ipotesi liquidatoria;

per quanto riguarda i crediti dell'amministrazione finanziaria, mentre in caso di concordato potranno essere soddisfatti in misura pari al 20%/21%, è prevedibile che in ipotesi di liquidazione giudiziale non conseguirebbero alcun ristoro (cfr. tabella a pagina 61 della relazione *ex art.* 105 CCII);

questo scenario non è stato alterato in modo sostanziale dalle circostanze sopravvenute denunciate dalla creditrice opponente;

anzitutto, il giudizio di convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale deve avere riguardo al valore della liquidazione alla data della domanda di concordato (artt. 87, comma 1, lett. c) e 112, comma 5, CCII), quando _____ era in vita e non si era ancora aperta la successione ereditaria: gli incrementi patrimoniali astrattamente derivanti dall'acquisto della qualità di erede in capo ai soci _____ – soci ai quali si estenderebbe *ex art.* 256 CCII la liquidazione giudiziale – non possono pertanto essere considerati;

anche qualora si prescindesse da tale rilievo in virtù del principio per cui *semel heres semper heres* e si considerassero anche gli effetti dell'apertura della successione della nonna dei soci, l'opzione concordataria risulterebbe comunque più conveniente per l'amministrazione finanziaria;

come condivisibilmente evidenziato dal Commissario Giudiziale, l'esito delle azioni giudiziali che potrebbe intraprendere l'ipotetico Curatore della liquidazione giudiziale avverso l'atto di adesione al legato in sostituzione di legittima (di € 5.000,00) e di rinuncia all'azione di riduzione dei sig.ri _____ – ossia azione revocatoria avverso l'atto di rinuncia e azione surrogatoria dell'azione di riduzione - appare altamente incerto:

- la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata per l'inammissibilità dell'azione *ex art.* 2901 c.c. rispetto all'atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l'atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l'eventuale accoglimento dell'azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal *de cuius*, sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato (Cass., 19/02/2013, n. 4005 la quale ha rimarcato che l'azione in questione non è esperibile contro atti che si sostanziano nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, non consentirebbero il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione stessa, secondo la *ratio* assegnata dal legislatore);
- la questione dell'ammissibilità dell'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria prevista dall'art. 2900 c.c. nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima è dibattuta, tanto da essere stata rimessa dalla Seconda Sezione civile della S.C. (ordinanza interlocutoria della n. 23 del 2/01/2025) al Primo Presidente della S.C. per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite; il Presidente Aggiunto, rilevando che la questione è stata esaminata da un unico precedente con

riferimento all'ipotesi, neppure esattamente coincidente con quella qui all'esame, in cui ad agire siano i creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti (Cass., 20/06/2019, n. 16623), considerata la specificità della questione, *«che coinvolge gli istituti della vocazione ereditaria, dell'acquisto della qualità di erede e della rinuncia all'eredità, nonché gli aspetti della legittimazione attiva all'azione di reintegrazione della quota riservata ai legittimari e del contenuto patrimoniale, e non personale, di tale azione»*, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti della rimessione della questione alle Sezioni Unite e che il necessario approfondimento potesse avvenire in seno alla sezione semplice;

inoltre, anche ammettendo che le suddette azioni del Curatore avessero esito positivo, l'utilità conseguibile dalla massa sarebbe tale da non alterare il giudizio di convenienza: come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel parere ex art. 48, comma 2, CCII, tenuto conto del legato in favore dei sig.ri _____ e del valore dell'asse ereditario di _____

(costituito dalla quota di comproprietà di 8/12 dell'immobile di Altopascio, località Marginone, via Chiesina), al lordo di eventuali debiti che potrebbero emergere, in mancanza di atti donativi noti, la quota di legittima netta potenzialmente recuperabile all'attivo è quantificabile in € 27.167,00; per conseguire questo incremento, tuttavia, sarebbero necessari tre distinti giudizi (azione revocatoria, azione surrogatoria e azione di divisione) con un costo stimato dal Commissario in una forbice tra € 15.000 ed € 25.000, che non appare certo sovrastimata;

a queste condizioni, un'iniziativa della Curatela non sarebbe conveniente per il ceto creditorio;

ad ogni modo, qualora le azioni fossero autorizzate e intraprese e consentissero di conseguire il beneficio di cui si è detto, quest'ultimo non andrebbe comunque a vantaggio dell'amministrazione finanziaria: come emerge dalla simulazione del riparto in sede di liquidazione giudiziale del Commissario (pagina 6 del parere ex art. 48, comma 2, CCII), l'attivo disponibile non sarebbe sufficiente a soddisfare integralmente i creditori di rango privilegiato poziore, i quali rimarrebbero parzialmente incapienti;

è da respingere anche la tesi, sostenuta dall' _____, secondo cui la condotta dei soci _____ avrebbe impedito un voto consapevole da parte dei creditori, non essendo possibile valutare la convenienza del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale a causa dell'incertezza della reale consistenza dell'asse ereditario di _____ nella relazione ex art. 105 CCII, preliminarmente al voto, non solo era stato evidenziato il fatto sopravvenuto costituito dal decesso di _____ e dalla rinuncia all'azione di riduzione da parte dei sig.ri _____ ma erano stati vagliati attentamente gli scenari che si aprirebbero in caso di liquidazione giudiziale, in termini analoghi a quelli del successivo parere del 3/09/2025, in cui tali profili sono stati solo approfonditi; i creditori, pertanto, erano stati informati e hanno potuto esprimere scientemente il proprio voto; la consistenza dell'asse ereditario è poi sufficientemente delineata perché ricavabile dalla dichiarazione di successione e dalla visura ipotecaria estratta dal Commissario Giudiziale, dalla quale risulta che l'unico cespite immobiliare dell'asse ereditario di _____ è la quota di 8/12 dell'immobile menzionato;

infine, la stessa rileva che la condotta dei soci i cui beni non fanno parte dell'attivo concordatario (se non nei limiti in cui essi vi hanno consentito), non costituisce un atto in frode della società debitrice ai sensi dell'art. 106 CCII; né d'altra la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 4 CCII, lamentata dall'amministrazione finanziaria, anch'essa peraltro ascrivibile ai soci, non alla società, è prevista dalla legge come fattore ostativo all'omologazione del concordato o quale causa di revoca dell'ammissione del concordato;

superata l'opposizione dell'AdE, sussistono gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 112, comma 1, CCII:

- a) la proposta è giuridicamente ammissibile;
- b) il piano è fattibile, nel senso che non è manifestamente inetto a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- c) le classi sono state correttamente formate ed è assicurata la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

ai sensi dell'art. 114 CCII è necessario provvedere alla nomina del Liquidatore e del Comitato dei Creditori, in base a un criterio di rappresentatività delle classi;

P.Q.M.

A) omologa il concordato preventivo di
con sede in Altopascio (LU), frazione Marginone, via
Chiesina n. 7, c.f. ;

B) conferma la nomina del dott. a Commissario Giudiziale con
l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato;

C) nomina Liquidatore Giudiziale il dott. dell'ODCEC di Lucca;

D) nomina un comitato di tre creditori, composto dai creditori: Banco BPM,
e ;

E) emana le seguenti disposizioni esecutive:

1) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, trasmetterà al Commissario Giudiziale e al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione e dei tempi previsti, tempi che dovranno essere cadenzati in modo da rispettare le previsioni del piano e della proposta; dell'esistenza del piano il Liquidatore darà conto nella prima relazione *ex art.114, comma 4, CCII*, mentre nelle successive darà conto dello stato di attuazione del piano stesso;

2) il Liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività;

3) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

4) la liquidazione dei beni avverrà mediante procedure competitive ai sensi degli artt.114 e 214 e ss. CCII;

5) per le transazioni e ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale; di tali atti si darà compiutamente conto nella relazione periodica prevista dall'art.114, comma 4, CCII;

6) il Liquidatore è autorizzato a promuovere le azioni giudiziali funzionali al recupero dei crediti; per le altre azioni giudiziali (attive o passive) richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori;

7) il Liquidatore, per la nomina di avvocati, procuratori e tecnici, dovrà chiedere, previo parere del Commissario Giudiziale, l'autorizzazione del Giudice Delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso;

8) per le spese necessarie il Liquidatore chiederà l'anticipazione al Commissario Giudiziale che utilizzerà il deposito giudiziario acceso dalla debitrice;

9) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore su conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale senza necessità di preventiva autorizzazione del Giudice Delegato, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale;

10) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, non appena possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale, e corredato del parere del Comitato dei creditori, con la contestuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale e munito del parere del comitato dei creditori, sarà comunicato dal liquidatore a tutti i creditori a mezzo PEC;

11) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili resteranno accantonate mediante deposito sul conto corrente intestato alla procedura e saranno svincolate, quanto ai creditori contestati, in presenza di regiudicata accertante il credito o di intervenuto accordo transattivo; quanto ai creditori condizionali, in caso di non contestato avveramento della condizione o, in caso di contestazione, di accertamento dell'avveramento con provvedimento passato in regiudicata; quanto, infine, ai creditori irreperibili, in caso di richiesta nei successivi cinque anni dalla comunicazione del piano di riparto finale ai creditori. Per i prelievi si osserveranno le disposizioni previste al punto n.6.

Nel caso in cui, quanto ai crediti contestati o condizionali, vi sia rispettivamente accertamento negativo in via definitiva del credito o del mancato avveramento della condizione, il Liquidatore provvederà a un riparto supplementare a favore degli altri creditori concorrenti con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui i creditori irreperibili non facciano richiesta di pagamento della quota prevista nel piano di riparto entro cinque anni, tale quota sarà assegnata, con i relativi interessi, al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art.2, comma 2 lett. c-bis), D.L. n. 143/2008;

12) entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore renderà il conto della gestione ai sensi degli artt. 114 e 231 CCII;

13) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 17/10/2025.

Il Giudice relatore ed estensore

dott. Giulia Simoni

Il Presidente

dott. Giacomo Lucente